



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna



REGOLAMENTO GESTIONALE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "LA BORA" IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

***approvato con deliberazione consiliare
nr. 16 del 06/03/2012***



REGOLAMENTO GESTIONALE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "LA BORA" IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento viene definito ai sensi dell'Art. 5 dell'Atto Istitutivo dell'Area di Riequilibrio Ecologico "La Bora", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 13/12/2010, a cui si rimanda per ogni aspetto inerente i rapporti con l'Amministrazione Provinciale di Bologna in merito all'istituzione dell'A.R.E.

Art. 1) Individuazione e delimitazione

La delimitazione dell'Area di Riequilibrio Ecologico (di seguito detta ARE) "La Bora" è individuata dall'Atto Istitutivo e recepito nelle cartografie del PSC del Comune di San Giovanni in Persiceto. L'ARE "La Bora" risulta composta da quattro ambiti tra loro adiacenti la cui separazione è determinata dalle infrastrutture viarie presenti.

I confini dell'ARE sono indicativamente così individuabili:

- **Nord:** Via Prugnolo;
- **Est:** Via Poggio e Via Fanin;
- **Sud:** Via Viazza;
- **Ovest:** terreni agricoli.

Al presente Regolamento viene allegata quale parte integrante e sostanziale la planimetria in scala 1:5.000 (allegato 1) in cui vengono evidenziati i confini perimetrali dell'ARE e le specifiche destinazioni riguardanti il suo territorio (aree di tutela, ecc.).

L'ARE "La Bora" rientra nel sito della rete Natura 2000 S.I.C.-Z.P.S. IT4050019 "La Bora"

Fogli e Mappali catastali

foglio 91 mappale 75, 127, 128, 185, 196, 197, 198, 199, 224, 227, 229, 230, 233, 344, 395, 396, 401, 405, 512, 514, 516;

foglio 93 mappali: 96, 97, 108, 109;

foglio 103 mappali: 794, 810, 812;

foglio 104 mappali: 102, 103, 104, 112.

La planimetria catastale di riferimento viene riportata nell'Allegato 2) al presente Regolamento.

Superficie = 21,46 ettari

Art. 2) Finalità e obiettivi gestionali

L'obiettivo generale perseguito con l'istituzione e la gestione dell'ARE "La Bora" è tutelare, riqualificare e valorizzare il patrimonio naturalistico custodito in tale area e al tempo stesso consentirne una fruizione compatibile per scopi didattici, di ricerca e di svago nel pieno rispetto delle specie vegetali ed animali, nonché degli habitat presenti.

Alla luce dell'obiettivo generale sopra riportato, si individuano le seguenti finalità specifiche, di cui all'Art. 2 dell'Atto Istitutivo:

- reintroduzione di macrofite acquatiche nella zona umida;
- consolidamento ed implementazione dell'area adibita al recupero di Anfibi e Rettili. In particolare attraverso la creazione di recinzioni schermanti e di protezione che permettano di migliorare gli standard attuali;

- predisposizione di una campagna di analisi della qualità delle acque e individuazione di strategie per un loro possibile miglioramento;
- la tutela, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, presente e potenziale;
- l'individuazione, l'applicazione e la sperimentazione di metodologie gestionali integrate.

Tutte le finalità precedentemente riportate sono da perseguire mediante:

- a) conservazione, ripristino e sviluppo del funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori scientifici, culturali, educativi, estetici, ricreativi, economici e sociali;
- b) promozione della conoscenza e della fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservazione e valorizzazione dei luoghi, delle identità storico-culturali delle popolazioni locali e dei prodotti tipici, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del territorio dell'area protetta;
- d) integrazione delle aree protette con le strategie di pianificazione della qualità ambientale e paesaggistica per la promozione dello sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
- e) coazione alla gestione coordinata, locale e generale, del sistema delle aree protette, della rete ecologica, della Rete Natura 2000 e dei progetti sostenibili di scala regionale, interregionale e nazionale.

I Comuni, la Provincia e gli altri Enti coinvolti nella gestione dell'ARE "La Bora" perseguono infine gli obiettivi gestionali specifici indicati nell'Atto istitutivo e quelli che dovessero emergere nel corso del tempo.

Art. 3) Enti promotori

Concorrono a realizzare finalità ed obiettivi dell'ARE "La Bora" di cui al precedente Art. 2), in base alle rispettive competenze istituzionali, il Comune di San Giovanni in Persiceto, la Provincia di Bologna e la Regione Emilia-Romagna e gli altri Enti di gestione delle aree protette che venissero individuati. La loro azione deve avere luogo mediante interventi coordinati e ai sensi delle normative vigenti e degli accordi assunti in materia.

Viene garantito e favorito il coinvolgimento di Enti, Associazioni e Cittadini a vario titolo interessati a perseguire le finalità e gli obiettivi dell'ARE, di cui al precedente Art. 2).

Art. 4) Ente gestore

Il Comune di San Giovanni in Persiceto è riconosciuto Ente gestore dell'ARE "La Bora" ai sensi della L.R. n. 6/2005 e della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 13/12/2010.

Per l'espletamento delle proprie funzioni di Ente gestore il Comune può avvalersi di un Operatore della gestione (costituito da uno o più enti, associazioni, società, liberi professionisti) a cui conferire l'incarico di supporto tecnico alla manutenzione dell'ARE nonché di monitoraggio scientifico dello stato di conservazione degli habitat ivi presenti.

La gestione dell'ARE "La Bora" può essere fatta rientrare, mediante specifici accordi e atti conseguenti, in una forma gestionale unitaria, integrata e coordinata con altre Aree Protette al fine di massimizzare il perseguimento dei propri obiettivi istitutivi, di ricercare forme di ottimizzazione delle risorse e di stimolare sinergie funzionali.

L'Ente gestore dell'ARE "La Bora" coordina e supervisiona le attività gestionali e manutentive, decide le linee di indirizzo su proposta dell'eventuale Operatore della gestione ed avalla preventivi e consuntivi su base annuale.

E' compito dell'Ente gestore procedere a periodici controlli delle attività manutentive e gestionali.

Art. 5) Operatore della gestione

L'Operatore della gestione dell'ARE "La Bora", individuato ai sensi del precedente Art. 4), attraverso la supervisione e la definizione delle linee di indirizzo dell'ente gestore, si occupa dell'espletamento delle azioni gestionali e manutentive finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2). L'Operatore della gestione provvede annualmente (entro il 30 novembre) alla formulazione di una proposta gestionale preventiva e alla redazione di un consuntivo finale da sottoporre all'approvazione da parte dall'Ente Gestore.

L'Operatore della gestione definisce i contenuti tecnici degli interventi di conservazione da attuarsi presso l'ARE e provvede all'individuazione e alla supervisione delle ditte e delle figure esecutrici delle attività manutentive e degli interventi conservazionistici.

L'Operatore della gestione si interfaccia con le realtà associative e organizzate del territorio.

L'Operatore della gestione provvede alla stesura, da sottoporre al Comune di San Giovanni in Persiceto, di una "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili nell'ARE", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione e ai sensi di quanto previsto all'Art. 8) dell'Atto istitutivo.

Nel caso in cui non venga individuato un Operatore della gestione, le attività e le funzioni sopra riportate o dettagliate nell'ambito dei successivi articoli vengono eseguite direttamente dall'Ente gestore di cui all'Art. 4).

E' compito dell'Ente gestore provvedere al controllo periodico delle attività manutentive e gestionali affidate.

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI

Art. 6) Attività consentite

Ai sensi dell'Art. 4 dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "La Bora" sono consentiti :

- a) l'utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, nonché secondo le modalità previste dal presente Regolamento e fatte salve le altre normative vigenti in materia;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'A.R.E., da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- c) l'attività edilizia intesa come solo recupero dell'esistente, che dovrà avvenire per finalità proprie dell'A.R.E.;
- d) la realizzazione di eventuali specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- e) interventi mirati al miglioramento naturalistico ed interventi dettati da esigenze colturali dei terreni che, in quest'ultimo caso, non pregiudichino l'assetto morfologico esistente;
- f) azioni di controllo delle specie faunistiche al fine di perseguire le finalità di gestione di cui al precedente Art. 2). Tali azioni dovranno essere specificamente sottoposte da parte dell'Ente gestore dell'ARE alla Provincia di Bologna che provvederà alla relativa pianificazione ed attuazione sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
- g) azioni di controllo delle specie vegetali, che dovranno essere specificamente autorizzate dalla Provincia in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- h) interventi volti al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie faunistiche e floristiche autoctone presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Operatore della gestione dell'ARE da approvarsi da parte dell'Ente Gestore.
- i) l'accesso all'interno dell'A.R.E. con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti, qualora finalizzato alle normali attività agricole, idrauliche ed ambientali, funzionali alle esigenze di servizio dell'A.R.E., per consentire l'accesso alle strutture di servizio e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore
- j) l'accesso al pubblico, lungo i percorsi di visita individuati e segnalati e secondo quanto meglio dettagliato al successivo Art. 8);

Art. 7) Attività vietate

Ai sensi dell'Art. 4) dell'Atto Istitutivo, nell'ARE "La Bora" è vietato ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui all'Art.2).

In particolare sono vietati:

- a) le opere di edificazione (ad eccezione di quelle previste alla lettera 'c' del precedente Art. 6), anche in forma precaria, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei terreni incolti e/o attualmente ricoperti da vegetazione naturale, gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b) l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e paleontologico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo;
- c) ogni modalità di gestione venatoria ed alieutica in contrasto con le finalità di tutela

- naturalistica proprie dell'A.R.E.;
- d) il disturbo e il danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo consentite e delle forme di gestione delle zone di protezione della fauna di cui al Capo III della L.R. 8/94 e s.m.i.;
 - e) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
 - f) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
 - g) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
 - h) l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzione di suoni e rumori molesti;
 - i) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco, fatti salvi i diritti di proprietà o equipollenti;
 - j) lo scarico civile nelle acque qualora non specificamente autorizzato, nonché i prelievi di acqua dal bacino, a scopo irriguo, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna presente o potenziale nel sito;
 - k) lo spandimento, all'interno delle aree di specifico valore naturalistico presenti nell'A.R.E., di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante;
 - l) le attività sportive a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate dall'Ente gestore dell'A.R.E.

Art. 8) Accesso e fruizione

L'accesso del pubblico per la visita all' A.R.E. è libero ed è consentito da Via Marzocchi (piazzale antistante il Centro Visite) e dai due accessi (tornelli) posti sulla pista ciclo-pedonale fiancheggiante la Via Fanin secondo le disposizioni di seguito riportate:

- la visita deve avvenire nel massimo rispetto della flora e della fauna; essa è consentita solo durante le ore diurne, procedendo a piedi e restando rigorosamente entro il percorso appositamente segnalato dall'Ente di gestione; il transito con la bicicletta è consentito unicamente sulla pista ciclo-pedonale parallela a Via Fanin e nel piazzale antistante il Centro Visite;
- l'accesso all'area è consentito ai bambini di età inferiore ai 14 anni solo se accompagnati da un maggiorenne;
- i gruppi superiori alle 5 persone e le scolaresche devono essere guidati da personale autorizzato dall'Operatore della gestione. Le visite guidate e la definizione dei giorni, degli orari e delle modalità avvengono in accordo con l'Operatore della gestione che tiene monitorati i flussi di accesso sulla scorta della capacità di carico degli ecosistemi presenti. Delle visite guidate viene mantenuta nota a cura dell'Operatore della gestione.
- l'osservazione dell'interno del bacino deve avvenire obbligatoriamente utilizzando l'apposito capanno munito di feritoie; durante e dopo l'osservazione la porta di accesso del capanno deve essere chiusa a cura del visitatore. Entro il capanno occorre mantenere un atteggiamento estremamente rispettoso della quiete degli altri visitatori e delle specie animali osservabili. L'osservazione dell'interno del bacino può altresì avvenire utilizzando le schermature poste lungo il percorso di visita;
- l'accesso all'interno del bacino e sul ciglio delle arginature perimetrali dello stesso è vietato;
- l'accesso dei cani è consentito unicamente sulla pista ciclabile parallela a Via Prugnolo e solo se condotti al guinzaglio. Lo stesso vale per il piazzale antistante il

Centro Visite. Lungo i percorsi di visita, e a maggior ragione al di fuori di questi, è vietato l'accesso con cani liberi o al guinzaglio.

- sono ammesse visite guidate da parte di altri Enti ed Associazioni autorizzate dall'Ente di gestione dell'ARE;
- i sopralluoghi a scopo scientifico e di ricerca che richiedano di uscire dal tracciato del percorso di visita devono essere preliminarmente concordati ed autorizzati per iscritto dall'Ente gestore dell'A.R.E.; i ricercatori ammessi sono tenuti a presentare l'autorizzazione agli incaricati della vigilanza e, in ogni caso, ad attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento prescritte dal presente Regolamento;

Specifiche ed ulteriori modalità di accesso, in senso ulteriormente restrittivo (ad esempio in coincidenza con il periodo riproduttivo di alcune specie animali od in coincidenza di altri eventi particolarmente delicati per l'equilibrio naturale del sito o di situazioni contingenti ed impreviste), potranno essere emanate dall'Ente gestore, anche su proposta dell'Operatore della gestione, e saranno adeguatamente pubblicizzate e comunque comunicate almeno in corrispondenza dei punti d'accesso all'ARE.

I veicoli a motore non possono oltrepassare la sbarra posta su via Prugnolo e/o accedere all'interno dell'ARE. Sono esentati da tale obbligo:

- gli automezzi in dotazione al personale dell'Ente gestore o altri Enti/organismi tecnici e di vigilanza / controllo, per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
- gli automezzi in dotazione alle ditte incaricate dell'esecuzione di interventi di manutenzione;
- gli automezzi ufficialmente autorizzati dall'Ente gestore (es: automezzi utilizzati dai residenti od agricoltori per poter accedere ai propri fondi e/o eseguire lavorazioni)

Art. 9) Monitoraggio, attività sperimentali e ricerca scientifica

L'Operatore della gestione effettua monitoraggi volti alla conoscenza del patrimonio naturale esistente e alla sua evoluzione nel tempo, nonché sugli interventi effettuati. Nell'esecuzione dei censimenti e dei monitoraggi l'Operatore della gestione può avvalersi di volontari locali e altre figure di riconosciuta competenza di settore per la raccolta dei dati.

I risultati dei monitoraggi effettuati vengono utilizzati come riferimento per la gestione dell'ARE e trasmessi all'Ente Gestore ai fini dell'espletamento di quanto previsto all'Art. 3) dell'Atto istitutivo.

E' consentita l'attività sperimentale e la ricerca scientifica riguardo precise forme di conservazione del patrimonio naturale, ivi compresa la reintroduzione controllata di specie animali e vegetali e di tecniche gestionali e manutentive degli ambienti.

Duplicata copia delle ricerche effettuate, in forma di relazione o pubblicazione, dovranno essere consegnate all'Ente gestore al fine di dare corpo ad un archivio di documentazione scientifica utile per le attività conservazionistiche ed istituzionali specifiche.

Art. 10) Misure di conservazione, Piano di gestione e Valutazione di incidenza

La gestione dell'ARE "La Bora" avviene tenendo conto di quanto previsto dalle Misure generali di conservazione del sito approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n.1224 del 2008 e di quanto verrà previsto dalle Misure specifiche di conservazione che verranno approvate dalla Provincia di Bologna, nonché dell'eventuale Piano di gestione che dovesse essere redatto dalla Provincia di Bologna per quanto riguarda l'omonimo sito della Rete Natura 2000.

Ricadendo l'ARE "La Bora" nel S.I.C. - Z.P.S. IT4050019 "La Bora", tutti i piani, i progetti e gli interventi che la interessino devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della L.R. 7/2004.

Art. 11) Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni previste nell'ambito del presente Regolamento viene esercitata dal Comune di San Giovanni in Persiceto e dall'Operatore della gestione.

La sorveglianza sul rispetto del presente Regolamento e l'accertamento e contestazione delle eventuali trasgressioni, è affidato ai corpi e servizi di Polizia locale, nello specifico al Corpo di Polizia Municipale dell'Associazione intercomunale Terred'acqua e al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, al Corpo Forestale dello Stato e agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie e alle altre figure, giuridicamente autorizzate ed aventi titolo ai sensi dell'Art. 55), comma 5), della LR 6/2005. Tali compiti spettano inoltre agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi, cui queste competenze sono riconosciute da leggi nazionali e regionali.

Art. 12) Sanzioni


Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 60 e seguenti della legge regionale n. 6/2005, dal Codice Penale e da altre leggi e regolamenti dello Stato o della Regione e fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le residuali violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite in via generale ai sensi dell'art. 7bis del T.U.EE.LL n. 267/2000, ad eccezione delle seguenti ipotesi di violazione, per le quali sono previste specifiche sanzioni amministrative:

- a) l'asportazione di lieve entità di materiale litologico, mineralogico e paleontologico e l'effettuazione di scavi di lieve entità all'interno dell'ARE "La Bora" sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- b) l'esecuzione di attività di tipo venatorio all'interno dell'ARE "La Bora" che risultano in contrasto con le finalità di tutela di cui all'Art. 2), è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 900,00 (pagamento in misura ridotta di € 300,00);
- c) l'esecuzione di attività di tipo alieutico all'interno dell'ARE "La Bora" che risultano in contrasto con le finalità di tutela di cui all'Art. 2), è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- d) il disturbo della fauna, compresa la produzione di suoni e rumori molesti all'interno dell'ARE "La Bora", sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- e) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti all'interno dell'ARE "LA Bora" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00) per ogni individuo rilasciato;
- f) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea, del suolo e della lettiera all'interno dell'ARE "La Bora" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
- g) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea autoctona all'interno dell'ARE "La Bora" è punita con una sanzione amministrativa da un

- minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
- h) l'accensione di fuochi all'interno dell'ARE "La Bora" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 800,00 (pagamento in misura ridotta di € 200,00);
 - i) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco all'interno dell'ARE "La Bora" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00) e con il sequestro di quanto raccolto;
 - j) le attività sportive a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate all'interno dell'ARE "La Bora" sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
 - k) fatti salvi i casi espressamente autorizzati, l'accesso con cicli, motocicli e mezzi a motore sul percorso di visita all'interno dell'ARE "La Bora" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
 - l) fatti salvi i casi espressamente autorizzati, l'accesso con cicli, motocicli e mezzi a motore al di fuori del percorso di visita all'interno dell'ARE "La Bora" sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
 - m) l'accesso all'ARE "La Bora" durante periodi di chiusura alla visita per motivi contingenti è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
 - n) l'accesso all'interno dell'ARE "La Bora" di gruppi superiori alle 5 persone non accompagnati da personale autorizzato è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 20,00) da applicarsi per ogni persona;
 - o) l'accesso di cani liberi (non condotti al guinzaglio) lungo la pista ciclo-pedonale parallela a Via Fanin è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 100,00 (pagamento in misura ridotta di € 20,00);
 - p) l'accesso di cani al guinzaglio ove non consentito è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 200,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00);
 - q) l'accesso di cani liberi ove non consentito è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 100,00);
 - r) l'uscita non autorizzata dai percorsi di visita all'interno dell'ARE "La Bora" è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00) da applicarsi per ogni persona.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo dovranno essere destinati al finanziamento delle attività gestionali nell'ARE "La Bora".


Autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni alle norme del presente Regolamento è il Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto



 Comune di San Giovanni in Persiceto: ARE "La Bora" - perimetrazione proposta - scala 1:5.000

 LR 8/94 - divieto comunale

 SIC-ZPS IT 4050019

 LR 8/94 - Rifugio

Area di Riequilibrio Ecologico Bora Comune di San Giovanni in Persiceto

Sovrapposizione tra il confine A.R.E. e il catasto terreni (foglio - particella)

Scala 1:5000

